



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

ORIGINALE

SERVIZIO SEGRETERIA E STAFF
Ufficio: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 210
del 16-09-2021

Reg. Settore 33

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO
CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BAMBINI" PER
LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DEGLI
STUDENTI, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE A CONSUNTIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO CONCESSO
ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BAMBINI" PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE A CONSUNTIVO**

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05/08/2011, esecutiva, avente ad oggetto: "Servizi scolastici - decisioni circa il riassetto e l'organizzazione dei medesimi" si dismetteva, a tempo indeterminato e sino ad eventuale e diversa decisione espressa, il servizio comunale di trasporto scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 e si esprimeva indirizzo inteso a promuovere, valorizzare e sostenere i servizi privati di trasporto collettivo, espressione delle aggregazioni dei genitori e del privato sociale, quale concreta attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel settore sociale dei servizi scolastici;

- alcuni genitori hanno costituito un'associazione, denominata "Amici dei Bambini" e hanno trasmesso a questa Amministrazione copia dello statuto e dell'atto costitutivo, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 10279 in data 05/12/2013; tale associazione ha organizzato e gestisce in proprio un servizio di trasporto scolastico privato collettivo alla scuola dell'obbligo (plessi di Villanova di Camposampiero);

Vista la domanda di contributo finanziario, presentata al n.9586 di Protocollo, in data 15.11.2020 dall'associazione "Amici dei Bambini", con sede in via Roma 127 a Villanova di Camposampiero, c.f. 92260370260, intesa ad ottenere un contributo per il sostegno finanziario del costo del trasporto alle scuole e al doposcuola nell'anno scolastico 2020/2021;

RICHIAMATA la legge della Regione del Veneto n. 31/1985, successive modifiche ed integrazioni, che demanda anche ai Comuni il compito di garantire l'effettività del diritto allo studio;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 1, del D. lgs 267/2000, in base al quale i comuni svolgono tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, tra le quali le funzioni che pertengono ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.92, assunta in data 26.11.2020 e dichiarata immediatamente eseguibile, la quale ha valutato che l'attività rientrante nel summenzionato servizio organizzato e gestito dalle famiglie per mezzo dell'Associazione "Amici dei Bambini", rientra appieno nelle attività svolte dalle associazioni e legittimamente assistibili da contribuzione del Comune, in quanto, per espressa disposizione di legge sopra citata, rientra nei compiti dell'ente locale garantire l'effettività del diritto allo studio a sostegno della rete di servizi, anche privati, che garantisce l'espletamento dei compiti educativi delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;

RICORDATO che la Giunta comunale, con il provvedimento surrichiamato, ha assegnato all'Associazione "Amici dei Bambini" con sede a Villanova di Camposampiero (PD), in via Roma 127, c.f. 92260370260, un contributo € 23.000,00, a parziale sostegno del costo del servizio di trasporto scolastico privato collettivo per l'anno scolastico 2020/2021 in favore delle famiglie degli alunni iscritte, quale costo non coperto dalle somme versate da queste ultime alla ditta, incaricata dall'associazione dello svolgimento del servizio di cui trattasi, per i motivi in premessa espressi, dando atto che l'imputazione contabile della somma assegnata al Cap. 14171 del bilancio di previsione, alla voce "Contributi alle famiglie per trasporto", ha luogo come appresso:

- per € 6.000,00 al bilancio 2020;
- per € 17.000,00 al bilancio 2021;

RICHIAMATA la Determinazione di Segreteria n. 306 del 03/12/2020, avente ad oggetto: : CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BAMBINI", PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRIVATO COLLETTIVO A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ESERCIZIO 2020.", con la quale si concedeva il contributo di € 23.000,00 alla citata associazione, si riconosceva un acconto di € 11.500,00 e si liquidava la somma di € 6.000,00 al titolo in argomento;

RICORDATO che con successiva Determinazione di segreteria n. 77 del 08/04/2021 si liquidava all'associazione in parola la restante quota dell'acconto assegnato, di € 5.500,00;

VISTA la documentazione, prodotta in atti al . 7877 di Protocollo in data 09/09/2021, con la quale l'associazione in oggetto ha trasmesso il rendiconto e la relazione relativi all'attività svolta e ritenuto che nulla osti alla liquidazione del saldo del contributo assegnato, pari a € **11.500,00**;

RICORDATO che il principio di sussidiarietà trova specifica disciplina in seno al testo Unico enti locali, in particolare all'articolo 3, comma 5, del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" e valutato che l'autonoma iniziativa dei privati, dunque, possa trovare valorizzazione legittima solo se coincidente con lo svolgimento delle funzioni locali, caso che si reputa ricorra nel progetto in parola;

CONSIDERATO, inoltre, che ciò che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, per finalità previste dallo Statuto e valutato che ricorra il caso nella fattispecie in argomento;

CONSIDERATO, inoltre, che ciò che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, per finalità previste dallo Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 17 del 17/02/2017, esecutiva, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni al regolamento disciplinante la concessione di contributi e altri benefici ad Enti ed Associazioni approvato con delibera CC. n. 31 del 30.06.2016.

VISTO lo Statuto comunale, in particolare:

- l'art. 2 comma 4 che stabilisce che spetta al Comune di perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati;
- l'art. 3 che prevede tra i principi fondamentali e obiettivi dell'azione comunale, quello di rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio;
- l'art. 4 comma 2 che evidenzia che il Comune può avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio, per il raggiungimento dei suoi fini;

DATO ATTO che l'erogazione di un sostegno economico all'associazione richiedente per lo scopo dinnanzi citato risponde pienamente alle finalità dell'azione comunale previste nello Statuto comunale e, quindi al pubblico interesse, in quanto supplisce alla mancanza di un servizio pubblico; RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale :

- n. 16 del 30.03.2021, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2021/2023";

- n. 17 del 30.03.2021, avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. che ha approvato il P.E.G. 2021/2023, n. 31 del 02.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/05/2016, esecutiva;

RITENUTO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto sia compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

VISTO l'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RITENUTA la propria competenza in merito, giusta l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e il decreto del Sindaco n. 2 del 21/05/2020, attributivo della Posizione Organizzativa e Responsabilità del servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;"

VISTO il Decreto Legislativo. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

RICHIAMATO l'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e valutato che il presente provvedimento sia regolare e corretto dal punto di vista amministrativo;

DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito in questo Comune con deliberazione di G.C. n. 6 del 30 gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del servizio non sussiste alcuna condizione che imponga l'obbligo di astensione rispetto all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione
- 2) **di liquidare e pagare** all'Associazione "Amici dei Bambini" con sede a Villanova di Camposampiero (PD), in via Roma 127, c.f. 92260370260, il sando del contributo assegnato, che ammonta a € 155.500,00;
- 3) di dare atto che la somma è già stata impegnata al **Cap. 14171**"Contributi alle famiglie per trasporto" **n. imp. 359/2020** del bilancio di previsione;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista e verrà affisso all'Albo on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;

7) di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet di questo Comune, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, nonché alla sotto-sezione "benefici e sovvenzioni";

8) di dare atto dei seguenti dati afferenti i soggetti beneficiari/percettori:

SOGGETTO/ DITTA	RESIDENZA/ SEDE LEGALE	DATI FISCALI (C.F.)	OGGETTO	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE O DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE SOMME PER CONTRIBUTI	IMPORTO DELLE SOMME IMPEGNAT E O DA LIQUIDARE	DA PUBBLICARE NELLA SEZIONE SOVVENZIONI/C ONTRIBUTI/SUS SIDI/VANTAGGI ECONOMICI ART. 26, COMMA 3 D.LGS. N. 33/2013	
associazione "Amici dei Bambini"	via Roma 127 a Villanova di Camposampiero,	C.F. 92260370260	CONTRIBUT O ORDINARIO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRIVATO COLLETTIVO	Regolamento comunale disciplinante erogazione di contributi C.C. n. 31 del 30/06/2016	€ 11.500,00	SI	NO
						X	

9) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al presente provvedimento o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

10) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;

11) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

Frison Emma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa